

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. n. 26/2009.

(GU n.17 del 2-5-2020)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del
10 gennaio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3, commi 3, 4 e 5, l'art. 4, comma 1, lettere p), q),
e r), l'art. 11, comma 2, l'art. 70 e l'art. 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle
attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualità di
enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante,
accanto all'Unione europea e agli Stati membri, nel processo di
partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del
fatto che le politiche europee attengono a materie che,
nell'ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle
competenze legislative regionali;

2. L'articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che
la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella legge n. 234/2012, che assegna alle regioni un ruolo significativo, sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee, sia con riferimento all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (art. 24 «Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea» e art. 25 «Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), sia alla fase discendente (art. 40 «Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome»);

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo;

5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 (In merito all'istituzione della sessione europea nell'ambito delle attività del Consiglio regionale), si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della legge regionale n. 26/2009, una sessione europea nell'ambito della propria attività, con cadenza annuale, da tenersi entro il mese di marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e funzionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti alla partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione n. 153/2017 il Consiglio regionale

si e' inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della legge regionale n. 26/2009 e del proprio regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza;

8. E' necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la legge regionale n. 26/2009 alla legge n. 234/2012;

9. Al fine di consentire l'adempimento delle necessarie misure organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente legge, e' opportuno prevedere che l'applicazione delle stesse decorra dalla XI legislatura regionale.

Approva
la presente legge:

Art. 1

Principi ispiratori e finalita'. Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), e' sostituita dalla seguente:

«a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalita' sociale e, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarieta', di proporzionalita', di efficienza, di trasparenza, di solidarieta' sociale e di partecipazione democratica;».

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea.
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 26/2009

1. L'art. 5 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea). - 1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'art. 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'art. 24, comma 3, della legge n. 234/2012, la Giunta regionale puo' procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, puo' autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.».

Art. 3

Sessione europea. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Sessione europea). - 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234/2012.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 234/2012 previsti nell'annualita' successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovra' assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attivita' svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale

approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.».

Art. 4

Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 26/2009

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Diffusione della cultura europea). - 1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessita' di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attivita' promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione e' rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i piu' giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonche' delle opportunita' offerte dai programmi dell'Unione europea.».

Art. 5

Riferimenti alla legge n. 234/2012

1. Nell'ambito della legge regionale n. 26/2009 tutti i riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), si

intendono riferimenti alla legge n. 234/2012.

2. Nell'ambito della legge regionale n. 26/2009 tutti i riferimenti ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione europea.

Art. 6

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale della XI legislatura.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2019

La Vicepresidente: Barni

(Omissis).